

Rettifica della comunicazione della Commissione relativa all'applicazione, dal 1° agosto 2013, delle norme in materia di aiuti di Stato alle misure di sostegno alle banche nel contesto della crisi finanziaria

(«La comunicazione sul settore bancario»)

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 216 del 30 luglio 2013)

(2014/C 145/13)

A pagina 1, punto 2, prima frase:

anziché:

«Le comunicazioni legate alla crisi forniscono un quadro complessivo per un'azione coordinata a sostegno del settore finanziario in modo da garantire la stabilità finanziaria riducendo nel contempo al minimo le distorsioni della concorrenza tra banche e nei vari Stati membri nel mercato interno.»

leggi:

«Le comunicazioni legate alla crisi forniscono un quadro complessivo per un'azione coordinata a sostegno del settore finanziario in modo da garantire la stabilità finanziaria riducendo nel contempo al minimo le distorsioni della concorrenza tra banche e nei vari Stati membri nel mercato unico.»

a pagina 4, punto 19, seconda e terza frase:

anziché:

«Prima di concedere ad una banca qualsiasi tipo di aiuto alla ristrutturazione — che si tratti di misure di ricapitalizzazione o di sostegno a fronte di attività deteriorate — dovrebbero essere esaurite tutte le misure che generano capitale, tra cui la conversione del debito di rango inferiore, a condizione che siano rispettati i diritti fondamentali e non sia messa a rischio la stabilità finanziaria. Poiché qualsiasi aiuto alla ristrutturazione è necessario per impedire l'eventuale fallimento disordinato di una banca, per ridurre gli aiuti al minimo necessario le misure di ripartizione degli oneri devono essere rispettate a prescindere dalla solvibilità iniziale della banca.»

leggi:

«Prima di concedere ad una banca qualsiasi tipo di aiuto per la ristrutturazione — che si tratti di misure di ricapitalizzazione o di sostegno a fronte di attività deteriorate — dovrebbero essere esaurite tutte le misure che generano capitale, tra cui la conversione del debito di rango inferiore, a condizione che siano rispettati i diritti fondamentali e non sia messa a rischio la stabilità finanziaria. Poiché qualsiasi aiuto per la ristrutturazione è necessario per impedire l'eventuale fallimento disordinato di una banca, per ridurre gli aiuti al minimo necessario le misure di ripartizione degli oneri devono essere rispettate a prescindere dalla solvibilità iniziale della banca.»

a pagina 6, punto 30, prima frase:

anziché:

«Un piano di raccolta di capitale — associato a un riesame della qualità degli attivi della banca approfondito e lungimirante — dovrebbe consentire allo Stato membro, assieme alla Commissione e alle competenti autorità di vigilanza, di stabilire con esattezza la carenza (residua) di capitale di una banca che deve essere coperta con aiuti di Stato.»

leggi:

«Un piano di raccolta di capitale — associato a un riesame approfondito della qualità degli attivi e a una valutazione lungimirante dell'adeguatezza del capitale — dovrebbe consentire allo Stato membro, assieme alla Commissione e alle competenti autorità di vigilanza, di stabilire con esattezza la carenza (residua) di capitale di una banca che deve essere coperta con aiuti di Stato.»

a pagina 6, punto 31:

anziché:

«Un piano di ristrutturazione che comprenda aiuti alla ristrutturazione, fatta eccezione per i requisiti relativi alla raccolta di capitale e alla condivisione degli oneri che devono figurare nel piano di raccolta di capitale quale descritto ai punti da 32 a 34, presentato prima o come parte del piano di ristrutturazione, continua ad essere valutato sulla base della comunicazione sulla ristrutturazione.»

leggi:

«Un piano di ristrutturazione che comprenda aiuti per la ristrutturazione, fatta eccezione per i requisiti relativi alla raccolta di capitale e alla condivisione degli oneri che devono figurare nel piano di raccolta di capitale quale descritto ai punti da 32 a 34, presentato prima o come parte del piano di ristrutturazione, continua ad essere valutato sulla base della comunicazione sulla ristrutturazione.»

a pagina 6, punto 3.1, il titolo:

anziché:

«3.1. Carenza di capitale — Pre-notifica e notifica degli aiuti alla ristrutturazione»,

leggi:

«3.1. Carenza di capitale — Pre-notifica e notifica degli aiuti per la ristrutturazione»;

a pagina 6, punto 32, terza frase:

anziché:

«Nel corso di tali contatti volontari pre-notifica, la Commissione offrirà assistenza in merito alle modalità per garantire la compatibilità degli aiuti alla ristrutturazione e, in particolare, alle modalità per rispettare i requisiti di condivisione degli oneri in conformità alle norme sugli aiuti di Stato.»

leggi:

«Nel corso di tali contatti volontari pre-notifica, la Commissione offrirà assistenza in merito alle modalità per garantire la compatibilità degli aiuti per la ristrutturazione e, in particolare, alle modalità per rispettare i requisiti di condivisione degli oneri in conformità alle norme sugli aiuti di Stato.»

a pagina 7, punto 34:

anziché:

«Dopo la presentazione del piano di raccolta di capitale e l'inserimento dei risultati dell'esame della qualità degli attivi della banca e di una valutazione dell'adeguatezza del capitale approfondita e lungimirante, lo Stato membro deve stabilire la carenza di capitale residua che deve essere coperta da aiuti di Stato. La Commissione proporrà agli Stati membri di discutere il piano di ristrutturazione prima della sua notifica. Una volta raggiunto un accordo sul piano di ristrutturazione, lo Stato membro può procedere alla sua notifica formale. La Commissione autorizzerà qualsiasi misura di ricapitalizzazione o di sostegno a fronte di attività deteriorate come aiuto alla ristrutturazione solo una volta raggiunto un accordo sul piano di ristrutturazione.»

leggi:

«Dopo la presentazione del piano di raccolta di capitale e l'inserimento dei risultati dell'esame della qualità degli attivi della banca e di una valutazione lungimirante dell'adeguatezza del capitale, lo Stato membro deve stabilire la carenza di capitale residua che deve essere coperta da aiuti di Stato. La Commissione proporrà agli Stati membri di discutere il piano di ristrutturazione prima della sua notifica. Una volta raggiunto un accordo sul piano di ristrutturazione, lo Stato membro può procedere alla sua notifica formale. La Commissione autorizzerà qualsiasi misura di ricapitalizzazione o di sostegno a fronte di attività deteriorate come aiuto per la ristrutturazione solo una volta raggiunto un accordo sul piano di ristrutturazione.»

a pagina 7, punto 35, prima frase:

anziché:

«Nel piano di raccolta di capitale approvato dall'autorità di vigilanza competente, il beneficiario dovrà individuare e attuare — senza mettere a rischio, nella misura del possibile, la redditività — tutte le misure di raccolta di capitale che possono essere effettuate.»

leggi:

«Nel piano di raccolta di capitale approvato dall'autorità di vigilanza competente, il beneficiario dovrà individuare e attuare nella misura del possibile — senza mettere a rischio la redditività — tutte le misure di raccolta di capitale che possono essere effettuate.»

a pagina 8, punto 38, secondo capoverso:

anziché:

«La retribuzione complessiva dei singoli non può pertanto essere superiore a 15 volte il salario medio nazionale nello Stato membro in cui è stata costituita la banca beneficiaria ⁽¹⁵⁾ oppure 10 volte il salario medio dei dipendenti della banca beneficiaria.»

leggi:

«La retribuzione complessiva dei singoli non può pertanto essere superiore a 15 volte il salario medio nazionale nello Stato membro in cui è stata costituita la banca beneficiaria ⁽¹⁵⁾ oppure a 10 volte il salario medio dei dipendenti della banca beneficiaria.»

a pagina 8, punto 43, prima frase:

anziché:

«Nel caso in cui il coefficiente patrimoniale della banca con una carenza di capitale identificata rimane al di sopra del patrimonio minimo di vigilanza dell'UE, la banca dovrebbe di norma essere in grado di ripristinare da sola la propria posizione patrimoniale, in particolare mediante misure di raccolta di capitale ai sensi del punto 35.»

leggi:

«Nel caso in cui il coefficiente patrimoniale della banca con una carenza di capitale identificata rimanga al di sopra del minimo regolamentare dell'UE, la banca dovrebbe di norma essere in grado di ripristinare da sola la propria posizione patrimoniale, in particolare mediante misure di raccolta di capitale ai sensi del punto 35.»

a pagina 8, punto 45, ultima frase:

anziché:

«È possibile ovviare a risultati sproporzionati o rischi per la stabilità finanziaria anche rivedendo la successione delle misure per affrontare la carenza di capitale.»

leggi:

«È possibile ovviare a risultati sproporzionati o a rischi per la stabilità finanziaria anche rivedendo la successione delle misure per affrontare la carenza di capitale.»

a pagina 8, nota a piè di pagina 17:

anziché:

«Questo può avvenire ad esempio mediante la costituzione di una holding. La proprietà delle banche sarebbe contabilizzata come attività della società holding, mentre capitale proprio, strumenti ibridi e debito subordinato esistenti nella banca prima degli aiuti di Stato costituirebbero le passività della holding con lo stesso ordine di rango di quelle esistenti nella banca prima dell'intervento.»

leggi:

«Questo può avvenire ad esempio mediante la costituzione di una holding. La proprietà della banca sarebbe contabilizzata come attività della società holding, mentre capitale proprio, strumenti ibridi e debito subordinato esistenti nella banca prima degli aiuti di Stato costituirebbero le passività della holding con lo stesso ordine di rango di quelle esistenti nella banca prima dell'intervento.»

a pagina 9, punto 47, lettera c), prima frase:

anziché:

«non devono riacquistare strumenti di capitale ibridi, salvo se una tale misura, eventualmente in combinazione con altre, consente all'ente creditizio di assorbire completamente la propria carenza di capitale e avviene a livelli sufficientemente vicini agli attuali livelli di mercato ⁽¹⁸⁾ e supera di oltre il 10 % superiore al prezzo di mercato;»;

leggi:

«non devono riacquistare strumenti di capitale ibridi, salvo se una tale misura, eventualmente in combinazione con altre, consente all'ente creditizio di assorbire completamente la propria carenza di capitale e avviene a livelli sufficientemente vicini agli attuali livelli di mercato ⁽¹⁸⁾ senza superare di oltre il 10 % il prezzo di mercato;»;

a pagina 9, punto 47, lettera f), punto iii):

anziché:

«le acquisizioni di un'attività economica, previa approvazione della Commissione, se essa è, in circostanze eccezionali, necessaria per ripristinare la stabilità finanziaria o garantire una concorrenza efficace;»;

leggi:

«le acquisizioni di un'attività economica, previa approvazione della Commissione, se necessarie, in circostanze eccezionali, per ripristinare la stabilità finanziaria o garantire una concorrenza efficace;»;

a pagina 9, punto 3.1.4, il titolo:

anziché:

«Copertura della carenza residua di capitale con aiuti alla ristrutturazione»,

leggi:

«Copertura della carenza residua di capitale con aiuti per la ristrutturazione»;

a pagina 9, punto 49, prima frase:

anziché:

«Se dopo l'attuazione delle misure di raccolta di capitale e di condivisione degli oneri permane una carenza di capitale, tale carenza può, in linea di principio, essere coperta mediante misure di ricapitalizzazione pubblica, misure a fronte di attività deteriorate o una combinazione dei due tipi di misura.»;

leggi:

«Se dopo l'attuazione delle misure di raccolta di capitale e di condivisione degli oneri permane una carenza di capitale, tale carenza può, in linea di principio, essere coperta mediante misure di ricapitalizzazione pubblica, misure a fronte di attività deteriorate o una combinazione di entrambe.»;

a pagina 9, punto 3.2, il titolo:

anziché:

«Aiuti al salvataggio sotto forma di misure di ricapitalizzazione e di misure di sostegno a fronte di attività deteriorate»,

leggi:

«Aiuti per il salvataggio sotto forma di misure di ricapitalizzazione e di misure di sostegno a fronte di attività deteriorate»;

a pagina 9, punto 50, seconda frase:

anziché:

«La Commissione può tuttavia, in via eccezionale, autorizzare lo Stato membro a concedere determinate misure su base temporanea come aiuti per il salvataggio prima dell'approvazione di un piano di ristrutturazione se tali misure sono necessarie per tutelare la stabilità finanziaria.»

leggi:

«La Commissione può tuttavia, in via eccezionale, autorizzare lo Stato membro a concedere tali misure su base temporanea come aiuti per il salvataggio prima dell'approvazione di un piano di ristrutturazione, se queste sono necessarie per tutelare la stabilità finanziaria.»

a pagina 10, punto 52, prima frase:

anziché:

«Gli aiuti al salvataggio sotto forma di ricapitalizzazione e di misure di sostegno a fronte di attività deteriorate non devono inoltre impedire il rispetto dei requisiti in materia di ripartizione degli oneri stabiliti nella presente comunicazione.»

leggi:

«Gli aiuti per il salvataggio sotto forma di ricapitalizzazione e di misure di sostegno a fronte di attività deteriorate non devono inoltre impedire il rispetto dei requisiti in materia di ripartizione degli oneri stabiliti nella presente comunicazione.»

a pagina 10, punto 53, prima frase:

anziché:

«In seguito all'autorizzazione di aiuti al salvataggio, lo Stato membro deve presentare un piano di ristrutturazione in linea con la comunicazione sulla ristrutturazione entro due mesi dalla data della decisione di autorizzazione temporanea degli aiuti.»

leggi:

«In seguito all'autorizzazione di aiuti per il salvataggio, lo Stato membro deve presentare un piano di ristrutturazione in linea con la comunicazione sulla ristrutturazione entro due mesi dalla data della decisione di autorizzazione temporanea degli aiuti.»

a pagina 10, punto 54, terza frase:

anziché:

«La Commissione è pertanto disposta ad autorizzare regimi di ricapitalizzazione e di ristrutturazione degli enti di piccole dimensioni nel caso in cui tali regimi hanno una finalità chiara e sono limitati a un periodo di sei mesi, purché rispettino i principi enunciati nelle comunicazioni legate alla crisi e, in particolare, i requisiti in materia di condivisione degli oneri di cui alla presente comunicazione.»

leggi:

«La Commissione è pertanto disposta ad autorizzare regimi di ricapitalizzazione e di ristrutturazione degli enti di piccole dimensioni se tali regimi hanno una finalità chiara e sono limitati a un periodo di sei mesi, purché rispettino i principi enunciati nelle comunicazioni legate alla crisi e, in particolare, i requisiti in materia di condivisione degli oneri di cui alla presente comunicazione.»

a pagina 10, punto 56, ultima riga:

anziché:

«[...] la Commissione può accettare che gli Stati membri notifichino la concessione di garanzie e di sostegno alla liquidità dopo l'approvazione su base temporanea come aiuti al salvataggio prima dell'approvazione di un piano di ristrutturazione.»

leggi:

«[...] la Commissione può accettare che gli Stati membri notifichino la concessione di garanzie e di sostegno alla liquidità dopo l'approvazione su base temporanea come aiuti per il salvataggio prima dell'approvazione di un piano di ristrutturazione.»

a pagina 10, punto 57, prima frase:

anziché:

«Le misure di garanzie e di sostegno alla liquidità possono essere notificate individualmente alla Commissione.»

leggi:

«Le misure di garanzia e di sostegno alla liquidità possono essere notificate individualmente alla Commissione.»

a pagina 10, nota a piè di pagina 19:

anziché:

«Le banche che hanno già ricevuto aiuti al salvataggio approvati alla data di entrata in vigore della presente comunicazione, ma non hanno ancora ottenuto l'approvazione definitiva degli aiuti alla ristrutturazione, possono beneficiare di un sostegno nell'ambito di un regime di sostegno alla liquidità senza notifica individuale.»

leggi:

«Le banche che hanno già ricevuto aiuti per il salvataggio approvati alla data di entrata in vigore della presente comunicazione, ma non hanno ancora ottenuto l'approvazione definitiva degli aiuti per la ristrutturazione, possono beneficiare di un sostegno nell'ambito di un regime di sostegno alla liquidità senza notifica individuale.»

a pagina 11, punto 61, seconda, terza e quarta frase:

anziché:

«Nel valutare tali misure la Commissione esaminerà in particolare se esse non conferiscono un vantaggio indebito che potrebbe, ad esempio, servire a sviluppare altre attività commerciali di tali banche. Tali garanzie possono coprire solo un periodo massimo di sette anni. Se approvate dalla Commissione, dette garanzie non fanno scattare l'obbligo per la banca di presentare un piano di ristrutturazione.»

leggi:

«Nel valutare tali misure la Commissione esaminerà in particolare se non conferiscano un vantaggio indebito a tali banche che potrebbe, ad esempio, servire loro a sviluppare altre attività commerciali. Dette garanzie potranno coprire solo un periodo massimo di sette anni. Se approvate dalla Commissione, non faranno scattare l'obbligo per la banca di presentare un piano di ristrutturazione.»

a pagina 12, punto 67:

anziché:

«L'obiettivo della liquidazione ordinata deve essere la cessazione delle attività in difficoltà dell'ente creditizio entro un periodo di tempo limitato. Questo significa che non può essere intrapresa alcuna nuova attività che implichi terze parti. Ciò non impedisce tuttavia l'esecuzione delle attività esistenti se così facendo si riducono i costi di liquidazione. La liquidazione deve inoltre essere finalizzata il più possibile alla vendita di rami dell'attività o di attivi mediante un processo concorrenziale. La procedura di liquidazione ordinata prevede che il ricavato dell'eventuale vendita di attivi contribuisca al pagamento dei costi di liquidazione.»

leggi:

«L'obiettivo della liquidazione ordinata deve essere la cessazione delle attività dell'ente creditizio in difficoltà entro un periodo di tempo limitato. Questo significa che non può essere intrapresa alcuna nuova attività che implichi terze parti. Ciò non impedisce tuttavia l'esecuzione delle attività esistenti se così facendo si riducono i costi di liquidazione. La liquidazione deve inoltre essere finalizzata il più possibile alla vendita di rami dell'attività o di attivi mediante un processo concorrenziale. La procedura di liquidazione ordinata prevede che il ricavato dell'eventuale vendita di attivi contribuisca ai costi di liquidazione.»

a pagina 12, punto 70:

anziché:

«La Commissione valuterà la compatibilità delle misure di aiuto da attuare al fine di procedere alla risoluzione degli enti creditizi seguendo le stesse linee, mutatis mutandis, precisate alle sezioni 2, 3 e 4 della comunicazione sulla ristrutturazione relativamente agli aiuti alla ristrutturazione.»

leggi:

«La Commissione valuterà la compatibilità delle misure di aiuto da attuare al fine di procedere alla risoluzione degli enti creditizi seguendo le stesse linee, mutatis mutandis, precisate alle sezioni 2, 3 e 4 della comunicazione sulla ristrutturazione relativamente agli aiuti per la ristrutturazione.»

a pagina 13, punto 75:

anziché:

«La politica dei prezzi dell'ente creditizio da liquidare deve essere concepita in modo da incoraggiare i clienti a trovare alternative interessanti.»

leggi:

«La politica dei prezzi dell'ente creditizio da liquidare deve essere concepita in modo da incoraggiare i clienti a trovare alternative più interessanti.»

a pagina 14, punto 84:

anziché:

«La Commissione ritiene che possano essere approvati regimi di aiuto per la liquidazione di enti creditizi di dimensioni limitate ⁽²⁴⁾, a condizione che siano concepiti in modo da garantire il rispetto delle disposizioni in materia di condivisione degli oneri da parte di azionisti e creditori enunciate al punto 44 e da eliminare il rischio morale e altre riserve in materia di concorrenza.»

leggi:

«La Commissione ritiene che possano essere approvati regimi di aiuto per la liquidazione di enti creditizi di dimensioni limitate ⁽²⁴⁾, a condizione che siano concepiti in modo da garantire il rispetto delle disposizioni in materia di condivisione degli oneri da parte di azionisti e creditori subordinati enunciate al punto 44 e da eliminare il rischio morale e altre riserve in materia di concorrenza.»
